

Regione Abruzzo – P.S.R. 2007 – 2013

Asse 2

Bando della Misura 2.1.6 - “Sostegno agli investimenti non produttivi”.

Art. 1 Riferimenti normativi

1. Art. 36 lett. a), punto vi), ed art. 41 del Regolamento (CE) 1698/2005.
2. Le procedure di attuazione, i sistemi di controllo e le sanzioni sono regolate dalle norme di seguito riportate:
 - a) Regolamento (CE) n. 1698/2005, relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e s.m.i.;
 - b) Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e s.m.i.;
 - c) Decisione della Commissione C (2009) 10341 del 17 dicembre 2009 che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo per il periodo di programmazione 2007-2013;
 - d) Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
 - e) Regolamento (CE) n. 73/2009 relativo alle BCCA;
 - f) Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2011 di recepimento del Regolamento (CE) n. 73/2009;
 - g) Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2009 n. 30125 e s.m.i. relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
 - h) “Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e ad interventi analoghi” - intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 18 novembre 2010;
 - i) Legge n. 898/86 e s.m.i. sulle sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e s.m.i.;
 - j) DPR 445/2000 del 28 dicembre 2000 e s.m.i “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
 - k) Decisione del Consiglio 144/CE del 20 febbraio 2006 relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013).

- l) Regolamento (CE) n. 883/2006 del 21 giugno 2006 recante le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;
- m) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 20 del 26 gennaio 2010;
- n) Direttiva Comunitaria 92/43/CEE (Habitat) "Conservazione degli Habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche";
- o) DPR n. 357/97 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e s.m.i.;
- p) Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000";
- q) Legge 394/1991 recante disposizioni sulla Istituzione e sulla Gestione delle Aree Protette;
- r) Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 184 del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ed a Zone di Protezione Speciale (ZPS)";
- s) Decreto del Ministero dell'Ambiente del 2 agosto 2010 "Terzo elenco aggiornato dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE. (10A10403)" - G.U. n. 197 del 24 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 205;
- t) Legge Regionale dell'Abruzzo n. 10/2003 recante disposizioni in merito al risarcimento dei danni causati dalla fauna;
- u) Deliberazione di Giunta Regionale dell'Abruzzo n. 469 del 14 giugno 2010, avente ad oggetto "Piano d'Azione Interregionale per la Tutela dell'Orso Bruno Marsicano (PATOM)";
- v) Deliberazione di Giunta Regionale dell'Abruzzo n. 336 del 21 marzo 2005, avente ad oggetto il "Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i.: designazione del comprensorio dei Monti Simbruini ed Ernici come Zona di Protezione Speciale";
- w) Deliberazione di Giunta Regionale dell'Abruzzo n. 642 del 12 luglio 2005, avente ad oggetto la "Deliberazione della Giunta Regionale n. 336 del 21 marzo 2005. Denominazione della Zona di Protezione Speciale";
- x) Deliberazione di Giunta Regionale dell'Abruzzo n. 451 del 24 agosto 2009, di recepimento del D.M. 17 ottobre 2007, [n. 184] del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ed a Zone di Protezione Speciale (ZPS)";
- y) "Linee di indirizzo per la Programmazione Regionale nel Settore Forestale", approvate con Deliberazione di Giunta Regionale dell'Abruzzo n. 1238/P del 29 novembre 2007.

Art. 2 Definizioni

1. Agli effetti del presente bando si applicano le seguenti definizioni:

- a) **Beneficiario**: ente, operatore, organismo pubblico responsabile dell'esecuzione delle operazioni e/o destinatario dell'aiuto.
- b) **Domanda di aiuto**: domanda, comprensiva degli allegati, che il Beneficiario presenta alla Struttura, come indicato agli articoli 13 e 14 del presente Bando.
- c) **Domanda di pagamento**: domanda che il beneficiario presenta ad AGEA per ottenere il pagamento.



- d) **Fascicolo aziendale:** fascicolo aziendale di cui al D.P.R. 503/99, informatizzato, costituito su sistemi informativi e che contiene tutti i dati riconducibili ad un beneficiario.
- e) **Decisione individuale di finanziamento:** provvedimento mediante il quale sono comunicati al beneficiario l'ammissione al finanziamento con i riferimenti dello specifico atto di concessione, l'importo del contributo, le eventuali prescrizioni tecniche e la tempistica per la conclusione delle operazioni.
- f) **Costo totale:** l'importo totale delle spese ammissibili al finanziamento relative all'intervento richiesto con la domanda di aiuto.
- g) **Spesa totale:** l'importo finanziario totale erogato per l'intervento ammesso con la domanda di aiuto.
- h) **Siti Natura 2000:** sono le Zone di Protezione Speciale (ZPS), di cui alla Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 (Direttiva Uccelli) e le aree proposte come Siti di Importanza Comunitaria (SIC), di cui alla Direttiva 92/43 CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 (Direttiva Habitat).
- i) **Aree naturali protette:** sono i Parchi nazionali e le Riserve naturali statali, secondo la Legge 394/91 ed i Parchi regionali e le Riserve naturali regionali, secondo l'articolo 3 della L. R. 38/96 e s.m.i..
- j) **Piante vitali:** le piante vive e prive dei seguenti difetti:
- fusto spezzato o gravemente inclinato o anche solo parzialmente sradicato;
 - grave malattia o attacco parassitario o deperimento che ne causerà verosimilmente la morte o il blocco della crescita.
- Le "piante vitali" devono essere uniformemente distribuite sull'intera siepe, boschetto o superficie impiantata.
- k) **Fallanze:** le piante morte o quelle con i difetti sopra indicati.
- l) **Soglie minime:** le soglie minime di seguito indicate servono a determinare la riuscita o meno dell'intervento.
- a. Costituzione di siepi i - Tipologia A:
 - primi 5 anni: presenza di almeno 400 (80%) piante vitali/km di siepe semplice;
 - dal 6° al 10° anno: presenza di almeno 350 (70%) piante vitali/km.
 - b. Costituzione di boschetti e fasce tampone boscate - Tipologia A; B: densità del soprassuolo arboreo di almeno:
 - primi 5 anni: il 75% della densità culturale del popolamento, corrispondente al sesto di impianto iniziale;
 - dal 6° al 15° anno: il 65% della densità culturale del popolamento, corrispondente al sesto di impianto iniziale, negli anni successivi.
 - c. Recinzioni - Tipologia D:
 - primi 5 anni: utilizzo e manutenzione delle recinzioni fisse e/o elettrificate e riduzione dei danni causati al bestiame ed alle colture dalla fauna di almeno il 50%, con riferimento ai danni denunciati e riconosciuti tali ai sensi della L.R. 10/2003 e s.m.i. e dei regolamenti dei parchi nel quinquennio precedente.
 - d. Investimenti non produttivi - Tipologia E:
 - primi 5 anni: utilizzo e manutenzione delle strutture finalizzate alla fruizione con dimostrazione dell'utilizzo da parte di visitatori e delle strutture finalizzate al sostentamento della fauna selvatica con dimostrazione dell'utilizzo da parte della stessa (documentazione fotografica).
- m) **Fallimento dell'impianto:** l'impianto, o parte di esso, si considera fallito qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
- a. la densità o il numero di piante presenti in una siepe, un filare ed in una fascia tampone boscata sono scesi anche una sola volta sotto le "soglie"

- minime" indicate precedentemente ed il beneficiario non ha provveduto, entro il 31 marzo successivo al verificarsi dell'evento, alla sostituzione delle fallanze;
- b. la densità o il numero di piante presenti in un impianto è sceso sotto le "soglie minime" sopra indicate per due volte di seguito nell'arco del periodo di impegno.

Art. 3 Obiettivi operativi del bando

Il presente bando regionale ha come finalità l'attuazione delle Azioni A, B, D ed E della Misura 2.1.6 del P.S.R. 2007-2013 della Regione Abruzzo.

Tale finalità si concretizza attraverso i seguenti obiettivi operativi:

- salvaguardare e valorizzare la biodiversità di specie e habitat dei territori agricoli e forestali;
- favorire una corretta gestione delle aree della Rete Natura 2000;
- conservare e mantenere la funzionalità del sistema idrico costituito da elementi naturali e seminaturali, per consentire lo scambio delle acque interne con quelle esterne e garantire la continua movimentazione e circolazione delle stesse sull'intera superficie delle zone umide;
- realizzare investimenti non produttivi finalizzati al ripristino degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario.

Art. 4 Descrizione della Misura

La Misura intende rispondere ad una molteplicità di esigenze: conservare la biodiversità quale condizione di salvaguardia per specie ed habitat di interesse comunitario, ai sensi delle Direttive 79/409 e 92/43; favorire l'incremento spontaneo di flora e fauna selvatiche; mantenere gli ecosistemi di alta valenza naturale e paesaggistica. Pertanto essa contribuisce prioritariamente al conseguimento dell'obiettivo specifico relativo alla "Conservazione della biodiversità, tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturalistico". Indirettamente, la Misura favorisce il perseguimento dell'obiettivo "Miglioramento dell'attrattività dei territori rurali per le imprese e le popolazioni" in relazione agli effetti che si ci attende sulla qualità del paesaggio e degli habitat agro-forestali regionali e, quindi, della loro migliore capacità di fungere da attrattori turistici.

Le tipologie di intervento connesse a tali obiettivi sono di seguito descritte.

A. Ripristino di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario.

Tale Azione prevede il ripristino di elementi paesaggistici, naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario in Abruzzo, attraverso investimenti non produttivi riguardanti la realizzazione di:

- siepi, anche alberate e con finalità di fasce tampone, per ridurre il fenomeno di trasporto di elementi inquinanti di vario tipo;
- boschetti (costituiti da appezzamenti occupati da vegetazione arborea e/o arbustiva inferiori o pari a 0,50 Ha non contigui ad altre superfici a bosco, cioè separati da superfici a bosco da una fascia di terreno inerbito larga almeno 10 metri);
- stagni, laghetti, paludi e bacini per la fitodepurazione delle acque. Al fine di rafforzare l'apporto positivo alla gestione delle risorse idriche, tra gli elementi naturali previsti per favorire la fitodepurazione delle acque sono incluse anche le paludi.



La realizzazione dei suindicati elementi naturali deve essere effettuata attraverso investimenti non produttivi, che comprendono:

- o la piantumazione di specie arboree o arbustive appartenenti alla flora autoctona o storicamente presente nei territori interessati;
- o la piantumazione di specie erbacee acquatiche idrofite ed elofite nei bacini per la fitodepurazione;
- o la realizzazione di una fascia di rispetto circostante le sponde di laghetti, stagni, bacini di fitodepurazione, estesa almeno cinque metri e rivestita di vegetazione erbacea e/o arborea ed arbustiva;
- o la realizzazione di una fascia di rispetto circostante, siepi e boschetti, non coltivata e mantenuta a regime sodivo, estesa tra 2 e 5 metri per ogni lato esterno.


B. Creazione di fasce tampone vegetate lungo i corsi d'acqua e miglioramento della naturalità di canali di bonifica ed irrigui, per il miglioramento del paesaggio rurale e la creazione di corridoi ecologici.

Gli interventi mirano al miglioramento dei paesaggi rurali ed alla ricostruzione di ambienti ripariali in grado di svolgere molteplici funzioni ecologiche (stabilizzazione delle sponde e contenimento dei fenomeni erosivi, riduzione della concentrazione di inquinanti chimico-fisici nelle acque, creazione di habitat per numerose specie animali di interesse comunitario) contribuendo al perseguimento degli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE e delle Direttive 2009/147/CEE e 92/43/CE. Ove possibile ed opportuno, gli interventi potranno prevedere la sostituzione di opere di contenimento e/o canalizzazione rigide (arginature in cemento armato), con opere a funzione analoga realizzate applicando le tecniche dell'ingegneria naturalistica. Le specie vegetali erbacee, arbustive ed arboree utilizzate devono essere quelle tipiche degli ambienti ripariali nelle condizioni fitoclimatiche e pedologiche della stazione di impianto.

La realizzazione dei suindicati elementi naturali deve essere effettuata attraverso investimenti non produttivi integrativi rispetto agli obblighi di condizionalità previsti nei C.G.O. ai sensi del D.M. 22/12/2011.

D. Interventi per il controllo della presenza di animali selvatici e la difesa delle attività agro-zootecniche nelle aree montane.

L'aiuto è concedibile per l'acquisto e l'eventuale messa in opera di recinzioni da utilizzare per la difesa dalla fauna selvatica degli animali al pascolo e per la difesa dei campi coltivati (per esempio, recinzioni mobili elettrificate a basso voltaggio, recinzioni fisse, ecc.), in modo da prevenire gli eventi dannosi da parte di animali selvatici ed al fine di tutelare la biodiversità animale. Questa tipologia è riservata prioritariamente ai titolari di aziende agricole e zootecniche che coltivano e/o praticano l'allevamento di tipo estensivo nelle zone di montagna ed i cui terreni sono dislocati nel territorio di quei comuni nei quali nei tre anni precedenti la domanda di adesione alla Misura siano stati accertati ai sensi della L. R. 10/2003. Trattasi di zone di particolare pregio ambientale dove sono presenti specie animali e vegetali particolarmente importanti, la cui tutela giustifica tale tipologia di investimento. L'acquisto di recinzioni mobili o fisse è finalizzato a tutelare colture e bestiame, consentire lo sfruttamento razionale delle colture e delle aree di pascolo del territorio regionale e migliorare, pertanto, la qualità ambientale e la conservazione della biodiversità tutelando le attività agro-pastorali montane.



E. Investimenti aziendali non produttivi prioritariamente in aree Natura 2000.

Gli interventi riguardano progetti localizzati in aree agricole situate all'interno dei Siti Natura 2000 finalizzati alla realizzazione ed alla ristrutturazione di sentieri e piazzole per escursioni naturalistiche, realizzazione di cartellonistica, schermature finalizzate a mitigare il disturbo sulla fauna, punti di osservazione per *bird watching*, strutture per la gestione della fauna selvatica finalizzate a garantirne la coesistenza con le attività produttive agro-forestali, interventi finalizzati al sostentamento della fauna selvatica.

Art. 5 Dotazione finanziaria

Con il presente bando sono attivate risorse finanziarie pari ad **€ 3.150.552,00** di Spesa Pubblica. La dotazione finanziaria del presente bando esaurisce la dotazione che il P.S.R. riserva attualmente alla Misura 2.1.6 per il periodo di programmazione 2007-2013.

Art. 6 Localizzazione

La Misura si applica su terreni agricoli ubicati nelle Macroaree C (Collina interna) e D (zone montane caratterizzate da problemi complessivi di sviluppo); essa si applica anche a terreni agricoli ubicati nelle altre macroaree del territorio regionale purché all'interno di Siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

Art. 7 Chi può presentare la domanda

Per tutte le tipologie di investimento i beneficiari possono essere:

- gli imprenditori agricoli singoli o associati;
- i consorzi di bonifica, limitatamente alle tipologie di investimento C e D, localizzate anche sui terreni agricoli di proprietà.

Art. 8 Condizioni di ammissibilità

I soggetti beneficiari della Misura devono essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo, risultare regolarmente iscritti ad un regime previdenziale obbligatorio e dimostrare il legittimo possesso dei terreni dove vengono realizzati gli investimenti previsti.

Inoltre, i beneficiari si impegnano, sulle aree oggetto d'impegno, a proseguire l'attività prevista, ivi compresa la conservazione delle opere realizzate, dalla presente azione per almeno 10 anni per le siepi, i boschetti, le fasce tampone boscate, le zone umide e per i piccoli fabbricati ed a conservare per almeno 5 anni in buono stato d'uso i materiali (ad eccezione di quelli di facile deterioramento) e strutture acquistati per le tipologie D ed E, a decorrere dal primo pagamento dell'indennità.

Sono inoltre adottate le seguenti ulteriori condizioni di ammissibilità.

Per la **Tipologia A e B**, il beneficiario si impegna a realizzare gli elementi naturali e paesaggistici su una superficie minima aziendale, comprensiva anche delle tare, pari ad almeno il 5% della S.A.U. e, comunque, non superiore al 10% della S.A.U.. Nel caso di aziende composte da più corpi nettamente separati, tale realizzazione può essere effettuata anche soltanto per uno, facendo riferimento alla percentuale della S.A.U. del corpo medesimo. La realizzazione degli elementi naturali e paesaggistici deve essere effettuata ad una distanza non inferiore a 50 m dalle abitazioni escludendo, in ogni caso, le aree occupate da parchi e giardini. Stagni e laghetti devono essere separati tra di loro

da una fascia di terreno larga almeno 50 m (dove possono essere realizzate siepi e/o boschetti), devono essere di estensione non superiore a 2 ettari ed in essi non può essere praticata l'acquacoltura e la pesca sportiva.

Per la **Tipologia E**, i beneficiari assumono l'impegno a garantire il libero accesso al pubblico dei siti attrezzati con gli investimenti non produttivi previsti. Gli investimenti ubicati all'interno dei Siti Natura 2000 saranno preventivamente sottoposti alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale di cui alla Direttiva 92/43/CEE.

L'ammissibilità delle domande di contributo pervenute viene valutata attraverso la verifica della presenza dei seguenti requisiti:

- A. titolarità del richiedente a presentare la domanda di aiuto;
- B. rispetto della scadenza del termine di presentazione della domanda;
- C. completezza e validità tecnica della documentazione presentata;
- D. rispetto delle condizioni definite nel presente bando;
- E. progetto allegato alla domanda di aiuto che indichi gli obiettivi ed i tempi di realizzazione delle attività previste.

Gli investimenti ubicati all'interno dei Siti Natura 2000 saranno preventivamente sottoposti alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, di cui alla Direttiva 92/43/CEE, ed al D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 e, pertanto, la relativa autorizzazione dovrà essere presentata almeno contestualmente alla comunicazione di inizio lavori.

Art. 9 Spese ammissibili

Sono ammesse esclusivamente le spese - effettuate nel rispetto della normativa vigente e sostenute dopo la presentazione della domanda - per l'acquisizione di beni e servizi.

Per definire le spese ammissibili si fa riferimento all'articolo 71 del Regolamento (CE) 1698/2005 e alle disposizioni contenute nelle *"Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale ed interventi analoghi"* emanate dal Dipartimento delle Politiche di Sviluppo - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale del MIPAAF ed approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 14 novembre 2010.

Non sono ammissibili le spese relative ad imposte e tasse (IVA, ecc.) ai sensi dell'art. 71 - paragrafo 3, lettera a) - del Regolamento CE 1698/05 ed eventuali s.m.i.;

In particolare, per quanto concerne la fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro ed ai lavori in economia si fa riferimento al paragrafo 2.6 delle *"Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale ed interventi analoghi"* ed all'art. 54 del Regolamento CE 1974/2006.

Per quanto riguarda il pagamento di anticipi, il materiale usato di sostituzione e le spese generali, si fa riferimento a quanto prescritto nel P.S.R. al paragrafo 5.2.8 *"Altre informazioni generali comuni a più misure"*.


In ogni caso, non sono ammesse spese per la gestione e la manutenzione degli investimenti.

Art. 10 Entità e intensità dell'aiuto

Tale contributo potrà essere concesso nel rispetto dei massimali di seguito riportati.

L'intensità dell'aiuto per i costi di investimento è la seguente:

- 80% del costo dell'investimento ammissibile nel caso di investimenti realizzati ricadenti nelle zone montane, nelle zone caratterizzate da svantaggi naturali e nei siti di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;



- 70% del costo dell'investimento ammissibile nel caso di investimenti ricadenti nelle altre zone.

I limiti massimi e minimi di spesa ammissibile per le diverse tipologie di investimento sono i seguenti.

Per le Azioni A e B

Preciendendo dal costo totale dell'investimento, il contributo concesso al singolo beneficiario per ogni tipologia di intervento non potrà essere inferiore ad **€ 5.000** e superiore ad **€ 30.000**.

Per l'Azione D

Preciendendo dal costo totale dell'investimento, il contributo concesso al singolo beneficiario non potrà essere inferiore ad **€ 1.000** e superiore ad **€ 5.000** per le recinzioni elettrificate e ad **€ 10.000** per le recinzioni fisse o miste (fisse + elettrificate).

Per l'Azione E

Preciendendo dal costo totale dell'investimento, il contributo concesso al singolo beneficiario non potrà essere inferiore ad **€ 5.000** e superiore ad **€ 30.000**.

Il bando della Misura 2.1.6 "*Investimenti non produttivi*" prevede diverse tipologie di intervento relativi alla realizzazione di siepi, boschetti, stagni e laghetti, fasce tampone boscate, costituzione e riqualificazione di zone umide, recinzioni fisse ed elettrificate per difesa delle colture e del bestiame dalla fauna selvatica, sentieri ed aree attrezzate per escursioni, strutture per la gestione della fauna selvatica.

Per l'esecuzione di tali interventi è opportuno, ove possibile, applicare criteri e metodologie di realizzazione e costi standard.

Pertanto, per la stima dei costi legati alle tipologie A e B, si può fare riferimento sia ai costi standard riportati in allegato 1 che all'analisi dei prezzi ed al computo metrico estimativo, redatto dal tecnico progettista. Per la stima dei costi connessi alle tipologie D ed E, si fa ricorso all'analisi dei prezzi ed al computo metrico estimativo, redatto dal tecnico progettista.

Per le opere, i lavori e gli acquisti non compresi nei prezziari regionali vigenti l'individuazione della spesa dovrà essere conseguente all'acquisizione di almeno tre preventivi di ditte diverse e al relativo prospetto di raffronto, redatto da un professionista qualificato, con l'indicazione e la motivazione del preventivo scelto.

L'art. 53, comma 1, del Regolamento CE 1974/2006 "*Disposizioni di applicazione del Regolamento CE 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del FEASR*" prevede, infatti, che gli Stati membri dell'UE possano fissare l'entità del sostegno di cui agli articoli 31, da 37 a 41 e da 43 a 49 del Regolamento CE 1698/2005 sulla base di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno. L'art. 41 del Regolamento CE n. 1698/2005 tratta, come noto, degli investimenti non produttivi.

Per le spese generali si rimanda ai riferimenti normativi vigenti indicati al precedente art. 9.



Art. 11 Criteri di selezione e priorità

Per le Azioni A e B.

CRITERI SPECIFICI DI SELEZIONE.

Aspetti territoriali (Max 30 punti)

- ☐ La superficie oggetto di intervento è ubicata interamente o per la maggior parte (più del 50% della superficie) nelle aree contigue (entro 5 Km. in linea d'aria) a parchi nazionali e regionali o, in mancanza del riconoscimento di tali aree contigue (art. 32 L. 394/91), se ubicata nei comuni i cui territori ricadono anche solo parzialmente entro i confini di parchi, o nei corrispondenti perimetri di riserve o aree protette, nazionali e regionali comunque denominate ed ufficialmente riconosciute. **Punti 15**
- ☐ La superficie oggetto di intervento è ubicata interamente o per la maggior parte (più del 50% della superficie) entro i confini di Aree di salvaguardia delle risorse idriche superficiali e sotterranee destinate al consumo umano (D.P.R. 236/88; D. L.vo 152/06). **Punti 5**
- ☐ La superficie oggetto di intervento è ubicata interamente o per la maggior parte (più del 50% della superficie) entro i confini di Area di ricarica degli acquiferi (D. L.vo 152/06). **Punti 5**
- ☐ Le superfici di intervento ricadono completamente in zone definite dai Piani di assetto idrogeologico delle Autorità di Bacino, oppure nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico e/o a pericolo di erosione. **Punti 5**
- ☐ Le superfici sono prossime (entro 500 m. in linea d'aria) a reti ferroviarie o stradali ad alta intensità di traffico (Strade Statali o Provinciali). **Punti 5**

Criteri relativi al progetto (Max 20 punti)

- ☐ Progetto presentato da beneficiari associati, le cui rispettive superfici sono almeno in parte contigue. **Punti 10**
- ☐ Validità del progetto - Completezza ed ampiezza delle analisi della situazione ambientale e floro-vegetazionale, ex-ante ed ex-post, valutate sulla base del valore in biodiversità (presenza e numero di habitat e/o specie tutelate dalla Direttiva 92/43 CE e dalla Direttiva 2009/147 CE) 0,5 punti/specie o habitat. **Max punti 10**

Altri criteri (20 punti)

- ☐ Documentazione di adesione ad un sistema di gestione ambientale (EMAS, PEFC, FSC, ISO 14001/04, o altri riconosciuti).

Punti 10

CRITERI DI PRIORITA'

Criteri oggettivi

- ☐ Imprenditore agricolo di età fino a 40 anni compiuti.
- ☐ Istanza presentata da donne.
- ☐ Azienda aderente sia all'Azione A che all'Azione B della Misura 2.1.6.



Tali criteri vanno applicati secondo l'ordine di priorità di cui alla tabella seguente subordinatamente ai precedenti criteri, esercitandosi esclusivamente nei casi di pari merito.

Tabella sui Criteri oggettivi		
Imprenditore agricolo di età fino a 40 anni compiuti		Ordine di Priorità 1
Istanza presentata da donne		Ordine di Priorità 2
Azienda aderente sia all'Azione A che all'Azione B della Misura 2.1.6		Ordine di Priorità 3

Per l'Azione D.

CRITERI SPECIFICI DI SELEZIONE Aspetti territoriali (Max 20 punti)

- ☐ La superficie oggetto di intervento è ubicata interamente o per la maggior parte entro i confini delle aree A e B della zona PATOM (D.G.R. n. 469 del 14.06.2010).

Punti 10

- ☐ La superficie oggetto di intervento è ubicata interamente o per la maggior parte (più del 50% della superficie) nelle aree contigue (entro 5 Km. in linea d'aria) a parchi nazionali e regionali, o in mancanza del riconoscimento di tali aree contigue (art. 32 L. 394/91), se ubicata nei comuni i cui territori ricadono anche solo parzialmente entro i confini di parchi, o nei corrispondenti perimetri di riserve o aree protette, nazionali e regionali comunque denominate ed ufficialmente riconosciute.

Punti 8

- ☐ La superficie oggetto di intervento è gravata in tutto od in parte da usi civici o rientra in aree del Demanio regionale.

Punti 2

Criteri relativi al progetto (Max 10 punti)

- ☐ Progetto presentato da beneficiari associati, le cui rispettive superfici sono almeno in parte contigue.

Max punti 10


Altri criteri (Max 20 punti)

- ☐ Entità economica derivata dalla media aritmetica dei danni rimborsati o comunque ammessi al rimborso nel quinquennio precedente alla domanda, ai sensi della L. R. 10/2003 e/o dei Regolamenti dei Parchi (punti 1/€ 500).

Max punti 10

- ☐ Documentazione di adesione ad un sistema di gestione ambientale (EMAS, PEFC, FSC, ISO 14001/04, o altri riconosciuti).

Punti 10



CRITERI DI PRIORITA' **Criteri oggettivi**

- ☐ Imprenditore agricolo di età fino a 40 anni compiuti.
- ☐ Istanza presentata da donne.
- ☐ Azienda aderente sia all'Azione A che all'Azione B della Misura 2.1.6.

Tali criteri vanno applicati secondo l'ordine di priorità di cui alla tabella seguente subordinatamente ai precedenti criteri, esercitandosi esclusivamente nei casi di pari merito.

Tabella sui Criteri oggettivi		
Imprenditore agricolo di età fino a 40 anni compiuti		Ordine di Priorità 1
Istanza presentata da donne		Ordine di Priorità 2
Azienda aderente sia all'Azione A che all'Azione B della Misura 2.1.6		Ordine di Priorità 3

Per l'Azione E.

CRITERI SPECIFICI DI SELEZIONE **Aspetti territoriali (30 punti)**

La superficie oggetto di intervento è ubicata interamente o per la maggior parte (più del 50% della superficie) nelle aree contigue (entro 5 Km. in linea d'aria) a parchi nazionali e regionali, o in mancanza del riconoscimento di tali aree contigue (art. 32 L. 394/91), se ubicata nei comuni i cui territori ricadono anche solo parzialmente entro i confini di parchi, o nei corrispondenti perimetri di riserve o aree protette, nazionali e regionali comunque denominate ed ufficialmente riconosciute.

Criteri relativi al progetto (Max 20 punti)

- ☐ Completezza ed ampiezza delle analisi della situazione ambientale e florovegetazionale ex-ante ed ex-post, valutate sulla base del valore in biodiversità (presenza e numero di habitat e/o specie tutelate dalla Direttiva "Habitat" 1992/403 CE e dalla Direttiva "Uccelli" 2009/147 CE) 0,5 punti/specie o habitat.
Max punti 15
- ☐ Progetto presentato da beneficiari associati, le cui rispettive superfici sono almeno in parte contigue.
Punti 5


Altri criteri (20 punti)

- ☐ Documentazione di adesione ad un sistema di gestione ambientale (EMAS, PEFC, FSC, ISO 14001/04, o altri riconosciuti).

Max Punti 20 punti

CRITERI DI PRIORITA' **Criteri oggettivi**

- ☐ Imprenditore agricolo di età fino a 40 anni compiuti.
- ☐ Istanza presentata da donne.
- ☐ Azienda aderente sia all'Azione A che all'Azione B della Misura 2.1.6.



Tali criteri vanno applicati secondo l'ordine di priorità di cui alla tabella seguente subordinatamente ai precedenti criteri, esercitandosi esclusivamente nei casi di pari merito.

Tabella sui Criteri oggettivi		
Imprenditore agricolo di età fino a 40 anni compiuti		Ordine di Priorità 1
Istanza presentata da donne		Ordine di Priorità 2
Azienda aderente sia all'Azione A che all'Azione B della Misura 2.1.6		Ordine di Priorità 3

Art. 13 A chi presentare la domanda di aiuto

Le domande di aiuto dovranno essere inoltrate telematicamente ad A.G.E.A., utilizzando esclusivamente l'apposita procedura messa a punto dall'A.G.E.A. stessa sul portale SIAN, previo mandato del richiedente, per il tramite dei soggetti specificatamente accreditati.

Tutti i soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a costituire il fascicolo aziendale.

Le istanze di cui sopra dovranno essere inoltrate, improrogabilmente e a pena di esclusione, entro 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R.A. del presente bando. La data di ricezione della domanda è quella dell'inoltro tramite il portale SIAN all'AGEA. Entro i successivi 10 giorni dalla scadenza di cui sopra, il richiedente o il soggetto accreditato provvederà ad inoltrare al Servizio Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura (S.I.P.A.), competente per territorio, mediante Raccomandata o consegna diretta, copia cartacea dell'istanza con allegata la documentazione necessaria. Nell'ambito del presente bando, per territorio si intende il territorio della Provincia nella quale l'investimento viene realizzato nella sua totalità o nella maggior parte.

Art. 14 Documentazione da presentare con la domanda di aiuto

Alla domanda di contributo dovrà essere allegata la documentazione di seguito elencata in tre copie, di cui una in originale cartaceo ed una su supporto informatico. L'altra copia cartacea dovrà essere dichiarata conforme all'originale con apposita dicitura apposta su ogni singolo documento, nella quale sia attestato il numero di pagine di cui lo stesso si compone, firmata dal richiedente:

1. copia della domanda trasmessa all'A.G.E.A. in via telematica debitamente sottoscritta;
2. indice degli allegati alla domanda;
3. scheda di validazione del Fascicolo Aziendale;
4. certificato della C.C.I.A.A. che, a carico del beneficiario, non risulti pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata e completo nulla osta ai fini dell'art. 10 della L. 575/1965 e s.m.i.;
5. dichiarazione del richiedente attestante l'azione e la tipologia dell'intervento oggetto della domanda di aiuto;
6. per gli interventi di realizzazione/posa in opera di strutture:
 - a) permesso a costruire, D.I.A. o S.C.I.A. validi ai fini dell'inizio dei lavori;
 - b) ulteriori permessi e/o nulla osta necessari ai fini dell'inizio dei lavori.

Nei casi in cui i permessi di cui ai precedenti punti non siano validi alla data di inoltro della domanda, si allegheranno copie della loro presentazione e gli stessi



dovranno essere validi ed allegati entro la data di notifica del provvedimento di concessione del contributo;

7. contabilità preventiva elaborata secondo quanto indicato ai precedenti artt. 9 e 10;
8. quadro complessivo di spesa con l'elenco dettagliato delle diverse voci;
9. dichiarazione del richiedente che attesti la presa coscienza delle riduzioni e delle esclusioni derivanti dal mancato rispetto degli impegni assunti, così come riportati nel presente bando al precedente art. 8 ed al successivo art. 22;
10. documentazione attestante la titolarità a presentare le domanda in base agli artt. 6, 7 ed 8;
11. copia del documento di identità del beneficiario o del rappresentante legale;
12. proposta progettuale sottoscritta dal tecnico incaricato, corredata della documentazione di seguito riportata:
 - A. relazione tecnica dalla quale risultino motivate le scelte d'intervento e nella quale siano analizzati almeno i seguenti aspetti:
 - a) descrizione delle caratteristiche e tipologia del soggetto beneficiario (dati anagrafici e fiscali, personalità giuridica, titolarità di gestione del territorio oggetto di intervento, ecc.);
 - b) localizzazione dell'intervento: Comune, Provincia, riferimento alle cartografie ufficiali della Regione Abruzzo;
 - c) vegetazione e popolamento faunistico del sito;
 - d) caratteri morfologici e dati topografici;
 - e) descrizione analitica delle operazioni per le quali si richiede il finanziamento, con le relative motivazioni, criteri e modalità utilizzati per la loro quantificazione fisica ed economica;
 - f) indicazione dei tempi di esecuzione dei lavori e successione cronologica degli stessi;
 - B. Idonea cartografia rappresentativa del territorio oggetto dell'intervento compresa la carta tecnica regionale (C.T.R.) a scala 1:10.000 o 1:25.000 con evidenziati i confini dell'area oggetto dell'intervento.

Nei casi di incompletezza della documentazione dovuta a circostanze indipendenti dalla volontà del richiedente, sarà possibile integrare la documentazione suddetta entro il termine perentorio stabilito dall'ufficio istruttore.

Art. 15 Proposte progettuali


Le proposte di cui all'articolo precedente devono essere predisposte, in formato cartaceo e su supporto informatico, tenendo conto e rispettando:

- a) l'allegato 1 del presente bando, sia dal punto di vista tecnico che economico;
- b) le *"Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale ed interventi analoghi"* emanate dal Dipartimento delle Politiche di Sviluppo - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale del MiPAAF ed approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 14 novembre 2010.

Art. 16 Modalità per l'istruttoria delle domande di aiuto

L'istruttoria amministrativa delle domande di aiuto si compone delle seguenti fasi:

- a) acquisizione delle domande;
- b) verifica della ricevibilità;
- c) verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità;
- d) istruttoria e notifica ai richiedenti delle risultanze dell'istruttoria tecnica finalizzata;
- e) gestione dei ricorsi;



- f) approvazione della graduatoria di ammissibilità al finanziamento.

L'attività amministrativa delle fasi del procedimento sopra individuate viene così espletata:

Fase a) - Acquisizione delle domande nel formato elettronico.

Le domande presentate sono protocollate al momento del rilascio direttamente nel portale SIAN.

Fase b) - Verifica della ricevibilità.

La verifica della ricevibilità consiste nell'accertare, da parte del S.I.P.A., l'avvenuto rilascio della domanda nel portale SIAN, entro i termini di scadenza fissati dal presente avviso.

Fase c) - Verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità.

Il S.I.P.A. verifica, entro i successivi 20 giorni, la completezza della documentazione e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità. Entro il detto termine può richiedere ai proponenti l'integrazione di eventuali documenti mancanti e/o incompleti. In ogni caso, la verifica circa le condizioni di ammissibilità dovrà concludersi entro i 30 giorni successivi alla verifica della ricevibilità di cui al precedente punto b). Il S.I.P.A., al termine della verifica circa la regolarità delle istanze, invia le stesse al Servizio competente della Direzione Politiche Agricole per il prosieguo dell'istruttoria tecnico-amministrativa e la verifica dell'attribuzione del relativo punteggio.

Fase d) - Istruttoria e notifica ai richiedenti delle risultanze dell'istruttoria tecnica finalizzata all'attribuzione del punteggio.

L'istruttoria tecnica delle istanze è affidata al Servizio competente della Direzione Politiche Agricole che si avvale della collaborazione tecnico-scientifica dei componenti della Task Force dell'Autorità Ambientale della Regione Abruzzo in servizio presso la Direzione Politiche Agricole e di dipendenti della stessa Direzione particolarmente esperti in materia, indicati con atto del Direttore della medesima.

Gli incaricati della presente fase istruttoria, al termine della stessa, trasmettono al Servizio competente della Direzione l'elenco dei soggetti ammissibili a finanziamento con i relativi punteggi e contributi ammessi; lo stesso provvede ad approvare e trasmettere l'elenco al S.I.P.A. competente per territorio per il completamento della istruttoria tecnico-amministrativa.

Le risultanze dell'istruttoria relative alle domande presentate sono comunicate ai richiedenti dal S.I.P.A. competente per territorio, oltre che pubblicate sul sito web della Regione Abruzzo, nel modo seguente:


- i. per quelle ammesse con il relativo punteggio, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno;
- ii. analogamente per quelle non ammesse con le motivazioni dell'esclusione.

Fase e) - Gestione dei ricorsi.

Il richiedente che intende opporre ricorso avverso le decisioni comunicate deve inviare le proprie controdeduzioni al S.I.P.A. competente per territorio entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il Dirigente del S.I.P.A. competente per territorio, sentito il Dirigente del Servizio competente per materia della Direzione Politiche Agricole, previo approfondimento tecnico da parte dei collaboratori tecnici incaricati di cui al precedente punto "Fase d", decide in ordine all'accoglimento o meno del ricorso assumendo gli atti consequenziali.

Fase f) - Approvazione della graduatoria di ammissibilità e della declaratoria delle domande non ammesse.

Conformemente alle disposizioni dell'art. 2, comma 1 della Legge n. 241/90, per le quali a fronte dell'attivazione di un procedimento su istanza di parte è prevista l'adozione di un



provvedimento espresso dal Dirigente del Servizio competente della Direzione Politiche Agricole, sulla scorta delle risultanze istruttorie rilevabili, predispone le graduatorie regionali delle domande ammissibili indicando quelle finanziabili sulla base delle risorse finanziarie disponibili. Tali graduatorie sono formulate sulla scorta dei punteggi assentiti. Per le domande non ammissibili è predisposta la declaratoria di inammissibilità.

Le graduatorie sono approvate con provvedimento del Dirigente del Servizio competente della Direzione Politiche Agricole e pubblicate sul sito web Ufficiale della Regione Abruzzo e sul B.U.R.A.; ciò vale come comunicazione agli interessati.

Lo stesso provvedimento determina in merito alla declaratoria delle domande non ammesse.

Art. 17 Valutazione dei prodotti finali

L'Autorità di gestione valuterà la congruenza dei prodotti finali con quelli della proposta progettuale.

Art. 18 Tempi di realizzazione

Con riferimento alle tempistiche da rispettare, si stabilisce quanto segue:

1. le domande di aiuto devono essere presentate nelle modalità e nei tempi di cui al presente bando;
2. gli interventi oggetto di contributo dovranno essere ultimati entro 12 mesi dalla data di notifica della concessione agli aventi diritto.

Proroga delle attività

La Regione può concedere proroghe ai beneficiari in seguito al ricevimento di idonea richiesta scritta, adeguatamente motivata da parte dei suddetti beneficiari, tenendo anche in considerazione la compatibilità tra i tempi di ultimazione delle attività previste e quelli di rendicontazione delle spese all'Organismo pagatore.

Le richieste di proroga possono essere presentate al S.I.P.A. competente da parte dei beneficiari e saranno approvate o rigettate dal Dirigente del S.I.P.A., con riferimento alla conformità con quanto stabilito nel presente bando regionale, sentito il Dirigente del Servizio competente in materia della Direzione Politiche Agricole.


La mancata presentazione della domanda di proroga o il rigetto della stessa comporterà l'assoggettamento del beneficiario alle norme vigenti relative alle "*Riduzioni ed Esclusioni*" per i contributi del P.S.R. 2007-2013 Regione Abruzzo ed a quanto disposto nei successivi artt. 22 e 23.

Varianti

Possono essere presentate al S.I.P.A. competente da parte dai beneficiari richieste di variante e modifica della proposta progettuale debitamente motivate, che possono essere approvate o rigettate dalla Regione con riferimento alla conformità con quanto stabilito nel presente bando regionale, mediante le stesse modalità istruttorie di cui al precedente art. 16.

Le domande di variante dovranno essere corredate dalla seguente documentazione in triplice copia:

- a) copia domanda;
- b) indice degli allegati;
- c) relazione esplicativa;
- d) documentazione progettuale, contabilità, autorizzazioni, permessi e dichiarazioni conformi a quanto indicato nel precedente art. 14.



Qualora le modifiche siano tali da incidere sull'assegnazione del punteggio, questo verrà rivalutato e la modifica sarà da considerarsi ammissibile, purché il nuovo punteggio assegnato non ne comporti l'esclusione dalla graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento.

Variazioni di dettaglio e soluzioni tecniche migliorative disposte dal Direttore dei Lavori, entro i limiti del 10% del costo dell'opera al netto delle spese generali, non verranno considerate come varianti.

La mancata presentazione della domanda di variante prima della realizzazione dei lavori e delle relative richieste di pagamento, o il rigetto della stessa, comporterà l'assoggettamento del beneficiario alle norme vigenti relative alle "*Riduzioni ed Esclusioni*" per i contributi del P.S.R. 2007-2013 Regione Abruzzo ed a quanto disposto nei successivi artt. 22 e 23.

Art. 19 Domanda di pagamento e rendicontazione delle spese

Conclusi i lavori, il Beneficiario dovrà inviare al S.I.P.A. la comunicazione di fine lavori. Entro il termine ultimo previsto per l'attuazione dell'intervento dovrà essere inoltrata, con le modalità che verranno definite da Regione Abruzzo e da A.G.E.A., la domanda di pagamento del contributo spettante.

Il rapporto tra l'Amministrazione ed i beneficiari sarà regolato da apposito disciplinare nel quale sono definiti gli oneri, gli obblighi delle parti e le modalità di pagamento, con particolare riferimento alle modalità di presentazione ed istruttoria, nonché alle possibilità ed alle modalità di pagamento di anticipi, acconti e saldi.

Art. 20 Monitoraggio

Al fine di realizzare le attività di monitoraggio degli interventi finanziati nell'ambito della Misura in oggetto, i beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni ed i dati che saranno richiesti dalla Regione, al fine di definire periodicamente lo stato di attuazione, sia fisico che finanziario, della Misura 2.1.6 del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013.

Art. 21 Controlli

I controlli tecnici ed amministrativi e le eventuali riduzioni ed esclusioni sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 65/2011 "*che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le Misure di sostegno dello sviluppo rurale*".

La procedura operativa di dettaglio sulle modalità di attuazione e le tipologie di controllo applicabili è definita dall'Organismo pagatore (AGEA) cui compete l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.

Si prevede l'esecuzione di una serie di controlli, dettagliati in check-list, sia di carattere amministrativo, sia tecnico sulla base della documentazione pervenuta ed attraverso sopralluoghi, in modo tale da verificare il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti previsti e dei relativi impegni assunti.

Impegni assunti (Obblighi dei beneficiari)

Gli impegni assunti dal beneficiario sono distinti in essenziali ed accessori e comportano, rispettivamente, la decadenza totale o la riduzione parziale dei benefici concessi.

Chi riceve gli aiuti è obbligato a conservare ed a mantenere nelle migliori condizioni gli impianti ed a rispettare gli obblighi indicati nel successivo sottoparagrafo per un periodo (chiamato "**periodo di impegno**") di:



- 10 anni per gli interventi di tipologia A e B e per i piccoli manufatti (20 anni per le superfici boschive);
- 5 anni per gli interventi di tipologia D e E.

In caso di mancato rispetto degli impegni assunti, l'aiuto viene ridotto o revocato secondo quanto indicato nel Manuale PSR "*Riduzioni ed Esclusioni*".
La percentuale di riduzione dell'aiuto è determinata in base alla gravità, all'entità ed alla durata dell'inadempienza constatata:

- la gravità dipende dalle conseguenze dell'inadempienza sul perseguimento degli obiettivi dell'operazione;
- l'entità dipende dagli effetti dell'inadempienza sull'operazione nel suo insieme e può essere commisurata alla superficie per cui l'impegno non è stato mantenuto;
- la durata dipende dal lasso di tempo nel corso del quale perdura l'effetto dell'inadempienza e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Inoltre, la percentuale di riduzione dell'aiuto aumenta in caso di ripetizione dell'inadempienza.

La modalità di verifica di applicazione delle riduzioni sono definite nel Manuale operativo delle Procedure e dei Controlli per le misure a investimento del P.S.R. 2007-2013 Regione Abruzzo.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore, purché le stesse vengano comunicate nei 10 giorni lavorativi successivi al loro verificarsi o dal momento in cui il beneficiario è in grado di comunicarle.

Ai fini della decadenza degli impegni sono considerate cause di forza maggiore:

- decesso del beneficiario ed incapacità professionale degli eredi;
- incapacità professionale e fisica di lunga durata del beneficiario;
- espropriazione di tutta la superficie oggetto di intervento o di una parte di essa, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
- calamità naturale;
- danni provocati da ignoti.

Impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Oltre agli "**impegni essenziali**" indicati nel Manuale PSR, parte II, il beneficiario deve osservare i seguenti ulteriori impegni essenziali:

1. conservare per 10 anni le siepi, i boschetti, le fasce tampone boscate, le zone umide ed i piccoli manufatti;
2. evitare il fallimento dell'intervento;
3. conservare per almeno 5 anni in buono stato d'uso i materiali (ad eccezione di quelli di facile deterioramento) e le strutture acquistati per le tipologie D ed E;
4. non cedere a terzi, anche a titolo gratuito, i materiali e le strutture acquistati per le tipologie D ed E;
5. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti dal regime della Condizionalità;
6. consentire il regolare svolgimento dei controlli;
7. presentare la domanda di pagamento del saldo e la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo entro i tempi previsti;
8. inviare la documentazione integrativa eventualmente richiesta entro e non oltre i termini;
9. realizzare per le tipologie d'intervento A e B impianti che rispettino la densità minima prevista dal documento tecnico allegato alle presenti disposizioni attuative;

10. concludere i lavori entro il termine previsto;

11. affiggere una targa informativa nei luoghi oggetto della/e azione/i realizzata in conformità a quanto riportato nell'allegato VI, punti 3 e 4 del Regolamento (CE) n. 1974/06.

Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la riduzione o l'esclusione del finanziamento e la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Con successivo Atto della Regione Abruzzo saranno stabiliti per gli impegni accessori di seguito riportati le percentuali di riduzione dei montanti finanziari connessi al mancato rispetto degli impegni accessori secondo quanto stabilito dal Regolamento UE 65/2011 e s.m.i.:

1. comunicare per iscritto al S.I.P.A. competente per territorio la presenza di fallanze qualora superiori al 5% delle piante;
2. sostituire le fallanze entro il 31 marzo successivo al verificarsi dell'evento.

Art. 22 Revoca dell'aiuto, riduzioni e sanzioni

Fatti salvi i casi di inadempimento per i quali è possibile riconoscere la sussistenza di "cause di forza maggiore o circostanze eccezionali", indicati al comma 1 dell'art. 47 del Regolamento (CE) n. 1974/06, la Regione procede alla revoca parziale o totale dei finanziamenti dandone comunicazione all'Organismo pagatore, il quale provvederà al recupero delle somme eventualmente già erogate.

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1698/05, in caso di falsa dichiarazione, il beneficiario interessato è escluso dal sostegno e si procede al recupero degli importi già versati.

Allegato 1 - METODOLOGIE E COSTI STANDARD PER TIPOLOGIE DI INTERVENTO.



La presente copia, composta di n. 18 fasciate, è conforme all'originale
Pescara, lì 02/04/2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Franco LA CIVITA